

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, 38
Integrazioni e modifiche alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 20 Ottobre 1997)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-10-17;38

Art. 1.

- 1.** Il comma 5 dell'art. 13 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32**(1)** è abrogato.
- 2.** Sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157 , coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

- 1.** La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

- 1.** Si rinvia alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia